



## ***Regolamento per la concessione dei BUONI PASTO***

(approvato con del. G.C. n. 27 dell'11/08/03)

- Possono usufruire del buono pasto i dipendenti a tempo indeterminato e L.S.U. (integrati a tempo pieno) che prestino attività lavorativa al mattino (per almeno 3 ore) tra le ore 7 e le ore 14, con prosecuzione nelle ore pomeridiane (per almeno 2 ore), con una pausa non superiore a ore 2 e non inferiore a 30 min.;
- Le medesime discipline si applicano anche per le giornate di recupero e per lavoro straordinario (ad eccezione del servizio effettuato per altri Enti già indennizzato con fondi non comunali, per progetti di produttività);
- Per quanto riguarda le somme occorrenti per i buoni pasto concessi ai L.S.U., le stesse gravano sul capitolo di bilancio previsto per gli oneri L.S.U.